



Commissione Disciplina d'Appello

Addì 14 settembre 2013 alle ore 10.00 presso la sala riunioni della UITTS, in Viale Tiziano n. 70 – 00196 Roma, si è riunita la Commissione Disciplina d'Appello costituita dal Presidente Dott. Sergio Lacquaniti, e dai componenti dott.ssa Lucia Pignatelli e dott. Evangelista Popolizio, per esaminare il ricorso presentato dal Presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Corato Sig.ra Mariagrazia Console Pontrelli avverso l'ammissione al voto della Sezione TSN di Ruvo di Puglia nell'assemblea per le elezioni del Comitato Regionale del 14 e 15 settembre 2013; assume le funzioni di segretario il Sig. Luca Stefanini dipendente della UITTS.

Al termine della seduta la Commissione ha deliberato come da separato provvedimento, previa relazione svolta dal Presidente ed ampia discussione.

Il Presidente la Commissione

Dott. Sergio Lacquaniti

Componente effettivo

Dott. Lucia Pignatelli

Componente supplente

Dott. Evangelista Popolizio

Il Segretario verbalizzante

Luca stefanini



Commissione Disciplina d'Appello

Così composta

Dott. Sergio Lacquaniti	Presidente
Dott. Lucia Pignatelli	Componente effettivo
Dott. Evangelista Popolizio	Componente supplente

nella seduta del 14 settembre 2013, ha deliberato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento instaurato su ricorso presentato dal Presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Corato Sig.ra Mariagrazia Console Pontrelli avverso l'ammissione al voto della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Ruvo di Puglia nell'assemblea per le elezioni del Comitato Regionale del 14 e 15 settembre 2013.

La Sezione TSN di Corato, nella persona del Presidente sig.ra MariaGrazia Console Pontrelli ha presentato ricorso avverso l'iscrizione nella lista degli aventi diritto al voto della Sezione TSN di Ruvo di Puglia nell'assemblea per le elezioni del Comitato Regionale del 14 e 15 settembre 2013, richiamando le stesse situazioni che avevano a suo tempo determinato l'esclusione della stessa Sezione TSN dall'Assemblea nazionale tenutasi a Mestre il 12 e 13 ottobre 2012 e conseguentemente chiedendone l'esclusione dal diritto di voto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, osserva la Commissione, che, pur essendo espressamente prevista la trattazione del presente ricorso dalla norma dell'art.34, comma 4 dello Statuto, manca del tutto una sua disciplina procedurale, essendovi un mero rinvio per le modalità e i termini della sua trattazione alla previsione del Regolamento di Giustizia nel quale nulla di specifico risulta invece al riguardo previsto.

Deve, pertanto, farsi riferimento ai principi contenuti nello stesso, tenendo conto della peculiarità di tali ricorsi e della necessità della sua trattazione in termini agili che ne consentano una rapida risoluzione, afferendo, fra l'altro, la materia alla stessa funzionalità della istituzione.

Ciò premesso, rileva, peraltro, la Commissione che, mentre risultano rispettate le modalità di proposizione dei ricorsi in appello con richiamo delle date di svolgimento dei fatti oggetto dell'impugnazione e dei tempi di conoscenza legale dei fatti stessi, non appare oggetto di alcuna considerazione la posizione dei soggetti che avrebbero interessi contrari all'annullamento richiesto, in particolare della Sezione TSN di Ruvo di Puglia. Tutto ciò

appare in netto contrasto con quanto specificamente previsto dal secondo comma n.2 ultima parte della norma di cui all'art. 21 lett. B) del vigente Regolamento di Giustizia che prescrive l'obbligo della comunicazione del ricorso a mezzo lettera raccomandata a.r. alla parte appellata e, quindi, a tutti coloro che siano titolari di interessi sottesi, contrari e dipendenti da quelli scaturenti dall'eventuale accoglimento delle doglianze manifestate avverso i provvedimenti oggetto di impugnazione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello.

Trattasi della prevista in generale possibilità di partecipazione al processo in funzione della corretta tutela del contraddittorio, sotto la specie dell'individuazione dei c.d. controinteressati da parte del richiedente la modifica, nullità o annullamento di un atto in sede giurisdizionale.

Nella fattispecie, non risultando alcuna attività in tal senso da parte del ricorrente, pur essendovi l'evidenza della legittimazione passiva della Sezione TSN di Ruvo di Puglia, tale omissione deve essere sanzionata, alla stregua del principio accennato previsto dalla norma sopra citata, con l'inammissibilità del ricorso sotto la specifica previsione della sua irricevibilità, pronuncia che, avvenendo in rito in via pregiudiziale, impedisce l'esame del merito.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità, sotto il profilo dell'irricevibilità prevista dall'art.21, lettera b) n.2 del Regolamento di Giustizia della UITS del ricorso proposto dal Presidente della Sezione TSN di Corato sig.ra Mariagrazia Console Pontrelli avverso l'ammissione al voto della Sezione TSN di Ruvo di Puglia nell'assemblea per le elezioni del Comitato Regionale del 14 e 15 settembre 2013.

Alle ore 11.30 termina la riunione.

Roma il 14 settembre 2013

Il Presidente la Commissione
Dott. Sergio Lacquaniti




I membri della Commissione

dott.ssa Lucia Pignatelli



dott. Evangelista Popolizio,



Il Segretario verbalizzante
Luca stefanini

